Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Martedì, 9 marzo 1926 — Numero 56

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Vianzini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 4 marzo 1926, n. 340, concernente esenzione tributaria dei redditi delle società di navigazione americane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1926, n. 54, per inesattezza della copia trasmessa, all'articolo unico, riga 9ª, dove leggesi « Stati Uniti », leggasi invece: « Stati Uniti di cittadini italiani non domiciliati negli Stati Uniti ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

640. — REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2583.
Modifiche alla competenza territoriale del Magistrato alle acque e dell'ufficio del Genio civile di Brescia. Pag. 1058

641. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 356.
Modificazione alla tabella III approvata con R. decreto 29 agosto 1908, n. 628, sul riposo settimanale e festivo . . . . Pag. 1058

642. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 348.
Amnistia per i reati politici commessi nel distretto di frontiera della Cirenaica . . . . Pag. 1059

643. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 355.
Istituzione del Consorzio dei rimboschimenti fra lo Stato, la provincia ed il comune di Trieste . Pag. 1059

644. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 336.
Soppressione del Collegio di probiviri per l'industria dei trasporti, in Palermo . . . . Pag. 1060

645. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 354.
Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Napoli . . . . Pag. 1060

646. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1926, n. 361.
Facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe . . . . Pag. 1061

647. — REGIO DECRETO 8 marzo 1926, n. 362.
Aumento del coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe . . Pag. 1061

648. — REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2565.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei corpi e delle navi della Regia marina . . . . Pag. 1062

649. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 334.
Estensione della competenza del Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, in Siena . . . . Pag. 1062

650. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 335.
Estensione della competenza del Collegio di probiviri per l'industria dell'arte bianca, in Como . . Pag. 1062

651. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 337.
Soppressione dei Collegi di probiviri per le industrie chimiche, elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie, del legno, poligrafiche e tessili, in Pordenone. Pag. 1062

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Pirri (Cagliari), di Torano Castello (Cosenza), di Capaci (Palermo), di Foresto Sparso (Bergamo) e di Castello d'Annone (Alessandria). Pag. 1063

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926.
Costituzione della Commissione consultiva per la finanza locale . . . . Pag. 1065

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino . . . . Pag. 1065

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.
Numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia . . . . Pag. 1066

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1925.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . Pag. 1067

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1925.
Agevolezze fiscali per gli oli di semi destinati ad uso industriale . . . . Pag. 1068

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Comunicazione . . . Pag. 1068
Ministero della pubblica istruzione: Comunicazione. Pag. 1069
Ministero delle finanze:
Comunicazione . . . . Pag. 1069
Smarrimento di certificato (Elenco n. 48) . . . Pag. 1069
Smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 1069
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 29) . . . . Pag. 1070
Ministero dell'interno: Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Italia » . . . . . Pag. 1072
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Abbruciamento ed estrazioni di obbligazioni consorziali . . . . . Pag. 1072
Ministero dell'economia nazionale:
Domanda di svincolo di cauzione dell'Associazione « Mutua assicuratrice bestiame bovino », in Bologna . . . . Pag. 1072
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 1072

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 640.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2583.
Modifiche alla competenza territoriale del Magistrato alle acque e dell'ufficio del Genio civile di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le Provincie Venete e di Mantova;
Visto il decreto Reale 31 dicembre 1923, n. 3228, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Magistrato suddetto;
Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, sull'ordinamento del Real corpo del Genio civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 maggio 1907, numero 257, modificato dal R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3228, è sostituito il seguente:
« E' istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po e del Mincio, del bacino della provincia di Trieste dall'argine sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso, della provincia di Trento (ad eccezione del piccolo bacino dell'Alto Chiese) nonchè della parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del Garda ».

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la competenza territoriale dell'Ufficio del Genio civile di Brescia si estenderà anche alla parte dei bacini dell'Alto Chiese e dell'Alto Vestino ricadente in provincia di Trento.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 49. — COOP.

Numero di pubblicazione 641.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 356.
Modificazione alla tabella III approvata con R. decreto 29 agosto 1908, n. 628, sul riposo settimanale e festivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;
Visto l'art. 8, capoverso 11, del regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero 6 della tabella III approvata con decreto Reale del 29 agosto 1908, in applicazione della predetta legge sul riposo settimanale e festivo, è abrogato e sostituito dal seguente:

Numero	Natura dell'industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga alla legge
6	Industria del confezionamento degli agrumi e dei derivati degli agrumi	Per il trasporto, carico e scarico degli agrumi, per il confezionamento e per l'imballaggio degli agrumi destinati all'esportazione, per la estrazione delle essenze, per la fabbricazione dell'agrocotto, del citrato di calce e degli agrumi salati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 67. — COOP.

Numero di pubblicazione 642.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 348.

Amnistia per i reati politici commessi nel distretto di frontiera della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, colla quale la Tripolitania e la Cirenaica furono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;
Considerato che, in seguito all'accordo firmato al Cairo il 6 dicembre 1925 tra i plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re d'Egitto, si è proceduto alla delimitazione del confine tra i rispettivi paesi;
Nell'intento di sollecitare la pacificazione della zona di frontiera;
Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per gli esteri e col Ministro per la giustizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E' accordata amnistia per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici commessi nel distretto di frontiera della Cirenaica.
2. Gli individui detenuti o deportati per i reati suddetti, saranno immediatamente liberati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 56. — COOP.

Numero di pubblicazione 643.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 355.

Istituzione del Consorzio dei rimboschimenti fra lo Stato, la provincia ed il comune di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che per effetto della legge provinciale dell'ex Impero austro-ungarico del 27 dicembre 1881, Boll. prov. n. 5, i terreni compresi nella zona carsica del territorio della città di Trieste erano destinati al rimboschimento, da eseguirsi a cura della speciale Commissione istituita col paragrafo 1 di detta legge, ed a mezzo di contributi da prestarsi di volta in volta dalla Amministrazione dello Stato e dal comune di Trieste;
Visto l'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in forza del quale le disposizioni del capo II del decreto stesso sono estese ai suddetti terreni, i cui rimboschimenti dovranno continuare ad essere eseguiti, a cura dei Consorzi, giusta l'art. 75 del ripetuto decreto;
Vista la deliberazione 7 novembre 1925 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Trieste, con la quale si stabilisce di concorrere al finanziamento del Consorzio dei rimboschimenti della Provincia stessa con un contributo annuo di L. 57,000;
Vista la deliberazione 13 novembre 1925 della Giunta municipale di Trieste, con la quale si stabilisce di concorrere al detto Consorzio con un contributo annuo di L. 13,000;
Vista la deliberazione 15 gennaio 1926 del Comitato di amministrazione della Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto il su citato art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Trieste è incaricato di continuare i rimboschimenti nella zona carsica della città di Trieste e di promuovere ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anche essi soggetti a vincolo posti nel territorio della Provincia medesima.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria dell'Amministrazione provinciale, la quale depositerà in conto corrente al tesoriere della Provincia le somme riscosse dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale.

Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con aperture di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato. Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

Art. 5.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento e di ricostituzione di boschi sino alla somma annua di L. 70,000 da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 4 del preventivo della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1925-1926 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane per L. 57,000 a carico della provincia di Trieste e per L. 13,000 a carico del comune di Trieste.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti, e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 66. — COOP.

Numero di pubblicazione 644.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 336.

Soppressione del Collegio di probiviri per l'industria dei trasporti, in Palermo.

N. 336. R. decreto 14 febbraio 1926, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene soppresso il Collegio di probiviri per la industria dei trasporti instituito con R. decreto 4 dicembre 1921, n. 1976, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 645.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 354.

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1921, che costituisce in Ente morale l'Ente autonomo Fiera campionaria di Napoli;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1925 del presidente del Consiglio generale del predetto Ente diretta ad ottenere nell'interesse della migliore organizzazione della Fiera, alcune modificazioni allo statuto sociale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni agli articoli 5 e 7 dello statuto attuale dell'Ente autonomo Fiera campionaria di

Napoli, come risulta dal testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 65. — COOP.

Modificazioni agli articoli 5 e 7 dello statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Napoli.

Art. 5.

Il capoverso terzo: « I delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili », è sostituito col seguente:

« I delegati durano in carica per tre Fiere consecutive e sono rieleggibili ».

Art. 7.

Il primo capoverso: « Il Comitato amministrativo è costituito da 7 ad 11 componenti nominati dal Consiglio generale, il quale ogni anno ne determina il numero. Elegge nel suo seno il presidente, dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili », è sostituito col seguente:

« Il Comitato amministrativo è costituito da 7 ad 11 componenti, nominati dal Consiglio generale, il quale ogni tre anni ne determina il numero. Elegge nel suo seno il presidente, dura in carica per tre Fiere consecutive, ed i suoi componenti sono rieleggibili ».

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 646.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1926, n. 361.

Facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale fu approvata la tariffa generale dei dazi doganali;

Visti i Regi decreti-legge 11 luglio 1923, n. 1545, alleg. *A*; 11 febbraio 1925, n. 92; 11 ottobre 1925, n. 1721, che hanno recato modificazioni al trattamento doganale per gli zuccheri di prima e seconda classe;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto il 31 luglio 1927, l'attuale coefficiente « uno » di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e seconda classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali potrà essere aumentato sino al limite massimo di « due ».

La determinazione della misura di detto aumento e le successive modificazioni che, sempre entro il limite massimo del coefficiente « due », si rendessero necessarie durante il periodo di cui al primo comma del presente decreto, in conseguenza delle mutate condizioni della produzione e dei traffici internazionali, saranno fissate con decreto Reale da emanarsi previo accordo col Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 71. — COOP

Numero di pubblicazione 647.

REGIO DECRETO 8 marzo 1926, n. 362.

Aumento del coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1926, n. 361, col quale si è elevato da uno fino a due il limite massimo del coefficiente di maggiorazione al dazio sullo zucchero di prima e seconda classe, demandando ad un Regio decreto la determinazione della misura dell'aumento stesso e le ulteriori eventuali variazioni che si rendessero necessarie fino al 31 luglio 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto e fino a nuova disposizione il coefficiente di maggiorazione

dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e seconda classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali è fissato a 1.75.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 72. — COOP

Numero di pubblicazione 648.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2565.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei corpi e delle navi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità del corpo Reale equipaggi a bordo e a terra, e per gli altri servizi amministrativi delle navi, approvato con il R. decreto 17 giugno 1900, n. 271;
Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenuta la necessità di riunire in un unico testo tutte le norme ed i sistemi ora vigenti per l'amministrazione e contabilità degli Enti, corpi e navi della Regia marina;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della marina, Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, dei corpi e delle Regie navi, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 17 giugno 1900, n. 271, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso regolamento che andrà in vigore dal 16 marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 212. — COOP.

N.B. — Il regolamento sarà pubblicato dal Ministero della marina in fascicolo a parte.

Numero di pubblicazione 649.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 334.

Estensione della competenza del Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, in Siena.

N. 334. R. decreto 11 febbraio 1926, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la competenza per materia del Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, con sede in Siena, viene estesa alle industrie minerarie e la competenza per territorio viene estesa al territorio di tutta la provincia di Siena. Con lo stesso decreto il detto Collegio è sciolto, con riserva di provvedere alla nomina di altri membri.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 650.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 335.

Estensione della competenza del Collegio di probiviri per l'industria dell'arte bianca, in Como.

N. 335. R. decreto 14 febbraio 1926, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la competenza per materia del Collegio di probiviri per la industria dell'arte bianca, istituito in Como con R. decreto 22 dicembre 1918, n. 2020, viene estesa alle industrie alimentari ed affini ed il detto Collegio è sciolto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 651.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 337.

Soppressione dei Collegi di probiviri per le industrie chimiche, elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie, del legno, poligrafiche e tessili, in Pordenone.

N. 337. R. decreto 14 febbraio 1926, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, i Collegi di probiviri per le industrie chimiche, elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie, del legno, poligrafiche e tessili, istituiti in Pordenone con R. decreto 8 marzo 1923, n. 608, sono soppressi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Pirri (Cagliari), di Torano Castello (Cosenza), di Capaci (Palermo), di Foresto Sparso (Bergamo) e di Castello d'Annone (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pirri, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita ha accertato gravi irregolarità, abusi e partigianerie nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Pirri.

Gli amministratori e in particolar modo il sindaco, hanno ispirato la propria azione a scopi personali o di partito, subordinando interessi del Comune a quelli propri o dei loro amici, e abbandonandosi anche a rappresaglie contro gli avversari; il servizio di assistenza sanitaria ai poveri ha dato luogo a favoritismi, come l'applicazione dei tributi locali a stridenti sperequazioni; si è tollerato il funzionamento irregolare delle compagnie barracellari, nonchè il mancato versamento da parte della guardia municipale dei proventi, per rilevante somma, della tassa di macellazione e delle contravvenzioni ai regolamenti locali.

Inoltre, importanti servizi pubblici sono in abbandono, la illuminazione elettrica è stata soppressa; urgenti problemi sono tuttora insoluti.

Il Prefetto, data l'improrogabile necessità di garantire una efficace tutela degli interessi comunali ed anche in vista del profondo fermento determinatosi nell'ambiente locale a causa dell'atteggiamento, volutamente ostile alle correnti politiche nazionali, assunto dall'Amministrazione, ne ha disposto la sospensione, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè nella prospettata situazione, la reintegrazione in carica della rappresentanza elettiva potrebbe determinare gravi perturbamenti, mentre occorre anche eliminare le gravi irregolarità e gli abusi rilevati dall'inchiesta, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pirri, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Annibale Senes è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torano Castello, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Torano Castello, sorta dalle elezioni del 1923, ha svolto, fin dall'inizio, azione deficiente ed irregolare, lasciando insoluti i principali e più urgenti problemi, mentre gli amministratori si preoccupavano esclusivamente di garantire o di favorire gli interessi personali e quelli delle proprie clientele. Tale stato di cose, aggravandosi ogni giorno più, ha determinato nella popolazione uno stato di disagio e di ostilità, la cui pressione ha provocato di recente le dimissioni di cinque consiglieri; e poichè altri due erano in precedenza dimissionari ed uno emigrato, la civica rappresentanza è venuta di fatto a trovarsi nell'impossibilità di funzionare.

Un'inchiesta, frattanto, ha rilevato il grave disordine degli uffici e dei servizi contabili; importanti servizi pubblici, e in particolar modo quelli attinenti alla viabilità, alla manutenzione del cimitero e della condottura dell'acqua potabile, all'assistenza sanitaria, alla somministrazione dei medicinali ai poveri, sono in abbandono; lavori e forniture hanno dato talvolta risultati inadeguati alla spesa sostenuta e sono stati abitualmente concessi a trattativa privata, senza la prescritta autorizzazione; i ruoli delle tasse locali compilati e messi a riscossione con notevole ritardo; i mandati emessi irregolarmente; le spese impegnate ed erogate oltre i limiti del bilancio; ai dipendenti è stato consentito il pagamento anticipato degli emolumenti. Gravi irregolarità sono state accertate nella gestione della cassa, della tesoreria, del dazio, dell'acquedotto; il rilascio dei certificati ha dato luogo a rilievi di particolare gravità.

In tale situazione, appare indispensabile rimuovere la rappresentanza elettiva, che così malamente ha corrisposto alla fiducia del corpo elettorale, per far luogo ad una gestione straordinaria, che ponga riparo ai lamentati inconvenienti; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torano Castello, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Caruso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capaci, in provincia di Palermo.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Capaci ha svolto azione deficiente ed irregolare, tanto da richiamare la particolare attenzione dell'autorità politica locale, che non ha mancato di rivolgere ad essa ripetuti, quanto infruttuosi, richiami e diffide.

Una recente inchiesta ha accertato il grave disordine degli uffici e dei servizi contabili, la mancanza o irregolare tenuta di importanti registri e scritture, la critica situazione finanziaria dell'Ente. La realizzazione delle entrate comunali viene trascurata, il servizio di cassa procede con gravi difficoltà, l'applicazione dei tributi locali dà luogo ad illegalità, sperequazione ed ingiustificate omissioni, mentre il gettito di essi, mantenuto ad un limite bassissimo, è insufficiente alle esigenze del Comune. I servizi pubblici sono in deplorevole abbandono: gravi abusi sono stati commessi nella gestione annonaria, l'assistenza sanitaria e l'igiene dell'abitato sono trascurate; inadatti i locali scolastici; viene tollerata la inadempienza contrattuale da parte dell'assuntore della pubblica illuminazione. Inoltre numerose e non lievi irregolarità sono state riscontrate nella gestione della tesoreria, nell'impegno e nella erogazione delle spese, nella emissione dei mandati.

Il profondo e diffuso malcontento determinato nell'ambiente locale da tale stato di cose, ha avuto concrete manifestazioni in ripetuti reclami e vivaci proteste, ed ha raggiunto ora il carattere di decisa ostilità, tanto da far temere gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo, con mezzi adeguati, al grave disordine della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capaci, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Piraino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Foresto Sparso, sorta dalle elezioni del 1919, si è resa colpevole di gravissimi irregolarità e abusi, per alcuni dei quali è in corso la denuncia all'autorità giudiziaria. Numerosi estratti di deliberazioni sono risultati falsificati, riferendosi a processi verbali inesistenti; le sedute consigliari sono state tenute senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 295 della legge comunale e provinciale; all'autorità di vigilanza sono stati trasmessi verbali di verifiche di cassa non eseguite, nei quali è stata anche omessa l'indicazione di alcuni valori; i consuntivi degli anni 1918, 1920, 1921 e 1922 figurano approvati senza che sia intervenuta alcuna deliberazione di Giunta e la relazione dei revisori.

In tale situazione, che ha determinato, nell'ambiente locale, un profondo fermento contro gli amministratori, dopo che il Prefetto, anche a prevenire la possibilità di disordini, ha fatto luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale. Ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foresto Sparso, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Sebastiano Asperti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castello d'Annone, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

L'atteggiamento di faziosa ed aperta ostilità alle correnti politiche nazionali assunto dall'Amministrazione comunale di Castello d'Annone, nonchè l'azione irregolare e partigiana da essa svolta, hanno determinato nella popolazione un profondo fermento che minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete.

A prevenire le conseguenze di imprevedibile gravità che la tensione degli animi potrebbe causare, e ad eliminare, inoltre, con mezzi adeguati le irregolarità e gli abusi riscontrati nella gestione della civica azienda, si impone pertanto lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castello d'Annone, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gustavo Botteghi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926.

Costituzione della Commissione consultiva per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, numero 1944, col quale viene istituita una Commissione per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione per la finanza locale è costituita come segue:

Presidente:

1° Pironti cav. di gran croce dott. Alberto, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno;

Membri:

2° il ragioniere generale dello Stato e quale suo delegato il capo ragioniere del Ministero dei lavori pubblici;

3° il direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno;

4° il direttore generale delle imposte dirette;

5° il direttore generale delle dogane;

6° il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

7° on. avv. Maurizio Maraviglia, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione nazionale degli Enti autarchici;

8° avv. grand'ufficiale Sileno Fabbri, presidente della Deputazione provinciale di Milano, quale secondo rappresentante della Confederazione nazionale degli Enti autarchici;

9° marchese Giuseppe Roi, ex deputato al Parlamento, in rappresentanza dei contribuenti.

Il Ministro per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Torino;

Visto l'unito schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia stessa col quale vengono modificati i limiti entro i quali si ritiene pubblico il torrente Viana iscritto al n. 310 dell'elenco principale suddetto e si iscrive fra le acque pubbliche il rio Scagnelli affluente del torrente Viana;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. de-

creto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio di prefettura di Torino;

b) l'inserzione per esteso del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino;

c) il deposito di un esemplare del detto Foglio nella segreteria dei comuni di Barbania, Busana, Rivara, Camagna e Forno di Rivara;

d) l'affissione all'albo pretorio dei detti Comuni per un periodo di 30 giorni di un avviso che dia notizie della avvenuta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche la Deputazione provinciale di Torino;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: PETROCCHI.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino.

N. d'ordine	Denominazione del corso d'acqua	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
310	Torrente Viana inf. n. 298	Malone	Barbania, Busana, Rivara, Camagna, Forno di Rivara	Dallo sbocco alla confluenza in destra del rio Riamasso.
310 *bis*	Rio Scagnelli inf. n. 310	Viana	Forno di Rivara	Dallo sbocco al ponte della strada comunale alla frazione Milani.

p. *Il Ministro*: SACCHI LODISPOTO.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.

Numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712 e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, relativo al disciplinamento del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 novembre 1924, che approva l'ordinamento del lavoro nel porto di Venezia;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, n. 651, che scioglie l'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia e nomina un Regio commissario al Provveditorato stesso, ed il R. decreto 22 novembre 1925, che proroga i poteri del Regio commissario fino al 21 maggio 1926;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222;

Ritenuto che, come risulta dalle statistiche ufficiali del Provveditorato al Porto di Venezia sull'impiego della mano d'opera, la media numerica mensile dei lavoratori portuali effettivamente occupati durante gli anni dal 1920 al 1925 ha superato, in due mesi soltanto, la cifra di 1000 e non ha mai oltrepassato quella di 1100;

Considerata la necessità di ridurre il numero dei lavoratori entro limiti sicuri e vantaggiosi per il porto e per i lavoratori stessi;

Ritenuto che operazioni di bordo sui piroscafi destinati agli stabilimenti industriali di porto Marghera debbano essere riservate ai lavoratori del porto commerciale;

Uditi i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia, è stabilito in 1100.

La ripartizione fra le varie categorie di lavoro del numero complessivo come sopra stabilito, sarà determinata con ordinanza del Regio commissario per il Provveditorato al porto di Venezia, sentita la Commissione di cui al successivo art. 2.

Il predetto Regio commissario, sentita la stessa Commissione, provvederà alla revisione delle concessioni di lavoro in porto attualmente fruite dalle esistenti associazioni di lavoratori, al fine di mettere in relazione la loro composizione numerica con il numero massimo di lavoratori fissato per la categoria di lavoro caratteristica di ciascuna associazione. Nessuna nuova iscrizione potrà farsi nei ruoli dei lavoratori portuali di Venezia senza autorizzazione del Ministro per le comunicazioni su proposta del Provveditore al porto.

Art. 2.

Una Commissione, presieduta dal comandante di porto e composta del direttore dell'Ufficio esercizio e lavoro del Provveditorato e dell'ispettore dell'industria e del lavoro designato dal Ministero dell'economia nazionale, esaminerà la situazione individuale di ciascun lavoratore attualmente inscritto nei ruoli del Provveditorato o che, pur non essendo inscritto in tali ruoli, risulti, per tollerata consuetudine, ammesso al lavoro portuale, perchè socio di organizzazioni di lavoro debitamente autorizzate, e proporrà la cancellazione di quei lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

1° dichiarino di abbandonare volontariamente il posto di lavoro nella zona di Marittima;

2° siano, per deficienze fisiche o per vecchiaia, riconosciuti invalidi per il lavoro portuale;

3° diano scarso rendimento.

Qualora il numero delle persone come sopra designate per la cancellazione, non sia sufficiente a ridurre il totale al numero stabilito dall'art. 1, la Commissione procederà al-

l'estrazione a sorte del complemento nei ruoli corrispondenti a quelle categorie di lavoro che presentino ancora eccedenze rispetto al quantitativo determinato in applicazione del 2° capoverso del detto art. 1.

Saranno esclusi dall'estrazione i soli dirigenti delle singole associazioni.

La cancellazione sarà disposta con provvedimento insindacabile del Regio commissario per il Provveditorato al porto, a cura del quale sarà pubblicato l'elenco dei lavoratori cancellati dai ruoli.

Il Regio commissario non sarà tenuto ad indicare i motivi che hanno determinato la cancellazione, tranne che per i lavoratori cancellati per invalidità.

Art. 3.

I lavoratori cancellati definitivamente dai ruoli del Provveditorato, ad eccezione degli invalidi, continueranno ad essere ammessi al lavoro nel porto commerciale sino a che non sia notificata a ciascuno di essi l'offerta di altro posto di lavoro in designati stabilimenti industriali della zona di porto Marghera.

Se entro tre giorni da tale notificazione il lavoratore cancellato non si sarà presentato allo stabilimento designato, egli non potrà più invocare il nuovo posto di lavoro e non sarà ammesso più a lavorare nelle zone del porto commerciale.

Art. 4.

I lavoratori cancellati dai ruoli per invalidità saranno ammessi a fruire del trattamento di pensione previsto dall'art. 38 del regolamento del lavoro in data 8 novembre 1924.

Art. 5.

Il Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia autorizzerà il trasferimento dei lavoratori cancellati dai ruoli agli stabilimenti della zona industriale di porto Marghera, purchè la Società porto industriale di Venezia, quale garante degli industriali, con apposita convenzione col Provveditorato stesso, da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, si obblighi ad assumere negli stabilimenti stessi entro il 30 giugno 1926 ed alle medesime condizioni d'impiego e di licenziamento degli operai interni, i lavoratori predetti e gl'industriali con apposita convenzione con la Società porto industriale di Venezia si assumano l'onere dei 4 decimi del totale di premi di cui all'articolo seguente corrispondendo il contributo previsto dall'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222.

In corrispettivo sarà agli industriali lasciata piena libertà per tutte le operazioni di carico e scarico agli approdi in detta zona con personale proprio sino a quando il traffico marittimo della zona stessa non avrà raggiunto in un anno le 800,000 tonnellate, non tenuto conto del traffico degli olii minerali alla rinfusa, ai quali pertanto non si applica il contributo di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222.

Sorpassato tale limite il Ministro per le comunicazioni stabilirà le norme per il lavoro di carico e scarico agli approdi della zona del porto industriale di Marghera.

Art. 6.

A ciascun lavoratore cancellato dai ruoli, ed escluso dal lavoro del porto commerciale, tranne coloro che beneficieranno del trattamento di cui al precedente art. 4, sarà assegnato un premio, una volta tanto, nella misura che sarà determinata insindacabilmente dalla Commissione di revisione prevista dall'art. 2.

L'ammontare complessivo di tali premi non dovrà superare la media di L. 10,000 per ogni lavoratore. I premi saranno pagati dal Provveditorato al porto all'atto del definitivo licenziamento dei lavoratori e faranno carico sui residui attivi del proprio bilancio del 1925 o su apposito capitolo da impostarsi nel bilancio del 1926.

Roma, addì 3 marzo 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1925.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, che costituisce l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Visto l'art. 3 dell'anzidetto decreto col quale è data la facoltà al Ministro per gli affari esteri di approvare e mandare in vigore lo statuto dell'Istituto e le sue eventuali modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1924 col quale lo statuto dell'Istituto è approvato;

Attesochè nella pubblicazione del detto statuto sono incorsi errori ed omissioni che è necessario sieno corretti;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 7 e 25 dello statuto dell'« Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero », approvato con decreto Ministeriale 22 ottobre 1924, devono resultare conformi al testo seguente:

« Art. 7. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di 25 consiglieri, i quali debbono essere cittadini italiani.

« Questo numero potrà essere variato per deliberazione dell'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Quattro consiglieri sono nominati dal Ministro per gli affari esteri su proposta, rispettivamente, dei Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie e del Commissario generale dell'emigrazione. Gli altri 21 consiglieri sono nominati dall'assemblea con le norme dell'articolo 21. A parità di voti resta eletto il più anziano di età, e in caso di rielezione, l'amministratore uscente.

« I consiglieri di nomina ministeriale durano in carica un biennio. I consiglieri elettivi durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni due anni. Il turno di scadenza della carica, alla fine del primo biennio, è stabilito mediante sorteggio di dieci dei consiglieri elettivi in carica.

« Nel caso di vacanza di un posto di amministratore si provvede alla surrogazione nelle forme stabilite dall'art. 125 del Codice di commercio. Il consigliere nominato in sostituzione, anche se confermato dalla prima successiva assemblea, resta in carica per la durata del mandato di amministratore già conferito al consigliere che sostituisce.

« Tutti i consiglieri elettivi sono rieleggibili, e quelli di nomina governativa riconfermabili.

« Il Ministro per gli affari esteri, provvede a nominare, con suo decreto, il primo Consiglio sino alla convocazione

dell'assemblea generale per la nomina definitiva ed il Collegio dei sindaci.

« Saranno lasciati scoperti 4 posti elettivi sino a quando verrà dichiarata chiusa la sottoscrizione della seconda serie delle azioni, e, ove occorra, sarà provveduto alla nomina dei suddetti consiglieri colla identica procedura ».

« Art. 25. — Gli utili netti dell'Istituto risultanti dal bilancio annuale, nel quale devono figurare fra le spese gli interessi garantiti del 4.50 per le azioni e del 3.50 sulle obbligazioni e gli eventuali reintegri al Fondo dell'emigrazione delle somme erogate negli esercizi precedenti a mente dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, saranno distribuiti come segue:

a) 10 per cento al fondo di riserva prescritto dall'art. 182 del Codice di commercio;

b) 50 per cento quale dividendo alle azioni;

c) 10 per cento fra i componenti del Consiglio di amministrazione in ragione del numero delle sedute alle quali sono intervenuti;

d) 10 per cento ad opere a vantaggio degli emigranti;

e) 20 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per il migliore incremento dell'Istituto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1925.

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1925.

Agevolezze fiscali per gli oli di semi destinati ad uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 117 e 125 della tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 9 giugno 1921, n. 806;
Visto l'art. 9 del testo unico di leggi per l'imposta sugli oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti i decreti Ministeriali in data 1° luglio 1921, n. 8830; 20 luglio 1921, nn. 8797 e 9180, e 12 maggio 1922, n. 15526;

Determina:

Art. 1.

A datare dal 1° febbraio 1926, gli oli di semi importati dall'estero o prodotti nel Regno da semi esteri o nazionali e destinati ad uso industriale, sono ammessi a fruire, secondo i casi, delle agevolezze portate dalla tariffa in materia di dazi doganali o dell'esonero del pagamento della sopratassa di confine o dalla tassa interna di fabbricazione, qualora vengano adulterati, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 2.

L'adulterazione sarà fatta, a scelta della Ditta richiedente, con uno dei seguenti denaturanti, stabiliti per ciascuna delle industrie, cui gli oli sono destinati:

1° per la fabbricazione di vernici e colori, mastici e tele cerate:

a) aggiunta di olio di lino cotto nella misura di Kg. 10 per ogni quintale di olio da denaturarsi;

b) aggiunta di resinato oppure di oleati piombo, o di manganese o di zinco, o di cobalto, nella misura di Kg. 2, ovvero di ossido di piombo nella misura di Kg. 1 per quintale di olio da adulterarsi.

Tali aggiunte sono da farsi all'olio previamente riscaldato a 150° C.;

c) riscaldamento dell'olio da denaturare alla temperatura di 200° C.

2° per oli destinati alla fabbricazione di saponi:

a) aggiunta di soda caustica nella misura di litri due in soluzione al 10 per cento e litri 5 di oleina per quintale di olio;

b) aggiunta di Kg. 10 oleina scura per quintale di olio;

3° per oli destinati alla fabbricazione del linoleum: aggiunta di oleina fino a che l'olio contenga non meno del 4 per cento di acidi liberi calcolati come acido oleico;

4° per gli oli destinati alla fabbricazione della gomma elastica: aggiunta di Kg. 2 di factis molle, nero, per ogni quintale di olio;

5° per oli destinati alla fabbricazione di lubrificanti:

a) aggiunta di Kg. 10 di oli vegetali soffiati per ogni quintale di olio da adulterare;

b) aggiunta di Kg. 5 di olio minerale scuro per ogni quintale di olio da adulterare;

c) aggiunta di Kg. 5 di olio di balena scuro per ogni quintale di olio da adulterare.

Art. 3.

Sono ammessi al trattamento degli oli destinati ad uso industriale senza previa adulterazione i seguenti oli:

a) di ricino (ovunque e comunque prodotto);
b) di vinacciuoli cotti (se estratto con solventi);
c) di lino crudo (se con acidità, calcolata in acido oleico, non inferiore al 4 per cento);
d) di lino cotto;
e) di lentisco;
f) di curcas;
g) di crotontiglio;
h) di perilla;
i) di legno della China;
j) soffiati;
l) olio di mandorle dolci e di mandorle amare.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quella contenuta nel presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1925.

Il Ministro: Volpi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

In data 8 marzo 1926, è stato trasmesso al Senato del Regno, il disegno di legge concernente la convalidazione del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che reca provvedimenti circa l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la pubblica istruzione ha, con nota n. 129-D del 6 corrente, comunicato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 130, contenente disposizioni relative all'Osservatorio astronomico di Arcetri.

2. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare.

3. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

4. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

5. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 134, concernente il funzionamento del Regio ginnasio e delle classi superstiti del Regio istituto magistrale di Tolmino.

6. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e nella Dalmazia.

7. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 137, concernente il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

8. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di L. 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia università di Padova.

9. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 181, concernente l'istituzione di una facoltà di scienze politiche presso la Regia università di Pavia.

10. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

11. Conversione in legge del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore.

12. Conversione in legge del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 208, concernente l'istituzione di corsi speciali per esperimentare differenziazioni didattiche nei corsi elementare e preparatorio.

Si notifica inoltre che con altra nota n. 132-4 del 7 corrente lo stesso Ministro per la pubblica istruzione ha comunicato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, contenente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica.

2. Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare.

3. Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 6 marzo 1926, n. 1376, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, col quale è stato prorogato al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione delle anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 7 marzo 1926, n. 92832, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 5 marzo 1926 n. 53, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di una Cassa di ammortamento autonoma pel pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 48).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certicati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 458 — Data del certificato di deposito: 12 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Reggio Calabria — Intestazione del certificato di deposito: Vadalà Salvatore fu Antonino — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 600, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di ricevuta.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1926 di L. 1030, relativa alla rendita n. 392057 di L. 2060, consolidato 5 per cento intestata al Capitolo Metropolitano di Udine.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al pagamento a chi di ragione.

Roma, 26 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono tesoro quinquennale 10ª emissione	367	Cap.le 3,000 —	Falaguerra *Maria* fu Giuseppe moglie di Falaguerra Pietro.	Falaguerra *Pasqualina-Maria* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	441 442	» 2,000 — » 500 —	Ferrari *Maria* fu Rodolfo, moglie di Molinari Pietro-Andrea, vincolata.	Ferrari *Celina-Maria-Maddalena* fu Rodolfo, moglie di Molinari Pietro-Andrea, vincolata.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	66	» 1,000 —	Marenco Roberto di *Luigi-Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre.	Marenco Roberto di *Vittorio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	136610	6,000 —	*Paterlini* Alvaro di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecchio (Reggio Emilia).	*Patterlini* Alvaro di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	26404	40 —	Brunetti Salvatore di *Francesco*, dom. in Aiello Calabro (Cosenza).	Brunetti Salvatore di *Giuseppe*, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di sei cartelle consolidato 3.50 % (1906) presso la Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Torino il 18 ottobre 1924.	1402	Cap.le 16,000 —	Damonte Carlo fu *Eusebio*, dom. a Torino.	Damonte Carlo fu *Erasio*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	124659	70 —	Carrassi Pasquale di *Saverio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari.	Carrassi Pasquale di *Francesco-Saverio*, dom. a Bari.
»	369612 369611	170 — 520 —	Vallarino Angela *fu Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Luigi*, dom. a Genova. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Luigi*, dom. a Genova.	Vallarino Angela di *Lorenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Lorenzo*, dom. a Genova. La prima rendita è con usufrutto vitalizio, a Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Lorenzo*, dom. a Genova.
»	338439	5110 —	Pelosi Romualdo, Girolamo e Francesco di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri maschi di detto padre, dom. a Napoli. Con usufrutto vitalizio a Pelosi *Luisa* fu Nicola, ved. di Maturi Marco, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pelosi *Maria-Luisa* o *Maria-Luigia* fu Nicola, ved. ecc., come contro.
»	70983 70984	460 — 1710 —	Maturi Pasquale fu Pietro, dom. a Caiazzo (Caserta), con usufrutto vitalizio a Pelosi *Luisa*, fu Nicola, ved. di Maturi Marco dom. a Caiazzo (Caserta).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la presedente.
»	199578	45 —	*Guerrieri* Dante fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Anita, ved. di *Guerrieri Antonio*, dom. a Taranto.	*Guerreri* Dante fu *Antonino*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Anita, ved. *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	274964 274965	565 — 185 —	*Guerrieri* Dante fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Annita fu *Alfonso*, ved. di *Guerrieri Antonio* dom. a Taranto. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Mei Annita fu *Alfonso*, ved. di *Guerrieri Antonio*, dom. a Taranto.	*Guerreri* Dante fu *Antonino*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Annita, fu *Alfredo*, ved. di *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Mei Annita fu *Alfredo*, ved. di *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto.
3.50 %	759653	35 —	Preziosi Renato di Luigi, dom. a Napoli	Preziosi Renato di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
»	759654	35 —	Preziosi Aldo di Luigi, dom. a Napoli.	Preziosi Aldo di Luigi, *minore*, ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	102550	155 —	Casareto *Giambattista-Vittorio* fu *Giambattista*, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Maria* fu Luigi, ved. Casareto Giambattista, dom. a Genova.	Casareto *Vittorio-Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista* e di Sacco *Teresa*, ved. Casareto, dom. a Genova.
3.50 % »	354224 356038	59.50 10.50	Piatti Vittorio fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo, dom. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a detta Bottigelli *Antonietta*.	Piatti Vittorio fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigelli *Maria-Antonia* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo dom. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a detta Bottigelli *Maria-Antonia*.
»	753995	14 —	Mattioda Giovanna fu Giovanni, *nubile*, dom. a Castellamonte (Torino).	Mattioda Giovanna fu Giovanni *ved. di Mattioda Domenico*, dom. come contro.
Cons. 5 %	312571	295 —	Pisciarini *Concetta* di Saverio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Monopoli (Bari).	Pisciarini *Immacolata-Concetta-Maria* di Saverio, minore ecc., come contro.
»	357784	50 —	Lombardo *Stabile* Cosimo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bivona Caterina, ved. di Lombardo *Stabile* Giuseppe, dom. a Castellammare del Golfo (Trapani).	Lombardo Cosimo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bivona Caterina, ved. di Lombardo Giuseppe, dom. come contro.
»	357785	50 —	Lombardo *Stabile Giuseppe* fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.	Lombardo *Giuseppa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	357786	50 —	Lombardo *Stabile* Margherita fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.	Lombardo Margherita fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.
3.50 %	745269	80.50	Zuccotti *Teresa* fu *Andrea*, moglie di Anselmi Giuseppe, dom. a Pontecurone (Alessandria), vincolata.	Zuccotti *Rosa-Maria-Teresa* fu *Giovanni-Andrea*, moglie di Anselmi Giuseppe, dom. a Pontecurone (Alessandria), vincolata.
Cons. 5 %	144995	250 —	*Robertaccio* Nunzia di Rocco, moglie di Romanelli Antonio, dom. a Laurenzana (Potenza).	*Robortaccio* Nunzia di Rocco, moglie ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria per deposito di cartelle consolidato 3.50 % (1906) rilasciata il 16 dicembre 1924 dalla Sezione di R. Tesoreria di Imperia.	228	Cap. 31,000 —	Vassallo *Margherita* fu Maurizio, ved. Rubaudo.	Vassallo *Rosa-Felicina-Margherita* fu Maurizio, ved. Rubaudo.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Italia ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 dicembre 1925, n. 67, i signori Fratelli Bancale di Angelo sono autorizzati a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fonte Italia » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalle sorgenti « La Francesca » in Rionero in Vulture (Potenza) di cui i Fratelli Bancale sono proprietari.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie tipo Vichy della capacità di litri 2 ½, 1, ½, ¼, chiuse con turacciolo di sughero protetto all'esterno con capsula di stagnola bianca sulla cui testa è scritto « F.lli Bancale - Fonte Italia » assicurata al collo della bottiglia con una fascetta di carta bianca portante nel mezzo una stella bianca in campo rosso attraversata dalla firma Fratelli Bancale di Angelo.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 240×150 stampate su carta bianca a colori rosso e nero. In alto al centro, è scritto in rosso a corsivo inglese il nome dell'acqua « Fonte Italia » al di sotto del quale è delimitato con righe rosse rette uno spazio delle dimensioni di mm. 125×90 nel quale sono inserite dall'alto in basso, su quattro righe, a carattere alternativamente neri e rossi « Acqua minerale acidula-alcalina-antiurica-gassosa-naturale - Sorgente « La Francesca » in Rionero in Vulture (Potenza) - Fortemente ionizzata ».

Nel centro figura un rettangolo di color rosso delle dimensioni di mm 60×35, nel quale spicca una stella bianca a cinque punte attraversata dalla parola « Italia » stampata a caratteri neri, ed aventa tra le due punte inferiori la parola « Depositata » pure a caratteri neri. Ai lati di tale rettangolo sono due quadrelli a punte e curve: in quello di sinistra è scritto in nero « Di ottimo effetto sul ricambio materiale dell'organismo » e sotto, in rosso « esigere il marchio Fonte Italia impresso a fuoco per ogni turacciolo »; in quello di destra « Deliziosa igienica acqua da tavola italiana » in nero, e sotto, in rosso « esigere la firma F.lli Bancale di Angelo sulla fascetta al collo delle bottiglie ».

Al di sotto del rettangolo rosso sono infine inseriti i risultati dell'analisi batteriologica ed il nome dei proprietari. Nei rimanenti spazi bianchi laterali dell'etichetta sono inseriti tanto a destra che a sinistra i risultati dell'analisi fisico-chimica. Fuori bordo lateralmente è scritto in rosso « Bottiglia e tappo sterilizzati » e in basso a caratteri neri sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme allo esemplare allegato.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000 — Sede in Roma.

Abbruciamento ed estrazioni di obbligazioni consorziali.

Si notifica che il 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio sita in piazza Mignanelli, n. 3, alle seguenti operazioni:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1925;

2° Abbruciamento di cedole scadute e pagate nel 2° semestre 1925;

3° Riscontro delle seguenti schede:

n. 4 schede coi nn. 10116 a 10119 per titoli da una obbligazione, n. 4654 schede coi nn. 66269 a 70922 per titoli da 10 obbligazioni, e così in totale n. 4658 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 46544 obbligazioni consorziali 5 per cento emesse dal 21 agosto al 31 dicembre 1925 (4ª emissione, anno 1925) per un capitale nominale di L. 23,272,000 da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento in 68 estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 1926 al 1959.

Le schede portanti i numeri dei titoli unitari, data la piccola quantità dei titoli stessi relativi alla detta emissione, si considerano estratte nella presente estrazione, mentre quelle portanti i numeri dei titoli decupli verranno imbussolate nell'apposita urna, distinta col n. 3, per i necessari sorteggi;

4° Estrazione a sorte dei titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 54 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna), n. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna), n. 54 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in totale n. 124 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 674 obbligazioni per un capitale nominale di L. 337,000;

5° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

n. 19 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna), n. 45 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna), n. 145 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), e così in totale n. 209 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 1694 obbligazioni per un capitale nominale di L. 847,000;

6° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 3ª estrazione) da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè n. 175 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1750 obbligazioni per un capitale nominale di L. 875,000;

7° Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925 (4ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè n. 66 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna).

In questa estrazione si considerano estratte le 4 schede per titoli unitari indicate al n. 3 della presente notificazione, sicchè in totale si ha un'estrazione di n. 70 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 664 obbligazioni per un capitale nominale di L. 332,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 6 marzo 1926.

Il presidente: A. BENEDUCE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione dell'Associazione « Mutua assicuratrice bestiame bovino », in Bologna.

La « Mutua assicuratrice bestiame bovino », associazione di mutua assicurazione con sede in Bologna, in corso di liquidazione, ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani, asserendo di non avere alcun impegno da estinguere in conseguenza di rischi di assicurazione.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

Bollettino N. 53

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	89 02	Belgio	113 36
Londra	120 924	Olanda	10 —
Svizzera	480 17	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	351 63	Pesos carta (argent.)	10 10
Berlino	5 941	New-York	24 91
Vienna (Shilling)	3 511	Belgrado	44 25
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	128 175
Dollaro canadese	24 875	Oro	480 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 025
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	93 10
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 05

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.